



# Ministero dell'Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza



MINISTERO  
DELL'INTERNO

*Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive*

**Determinazione n. 39/2019**

**del 25 settembre 2019**

*Stagione sportiva 2019/2020*



MINISTERO  
DELL'INTERNO





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

## L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

Riunitosi in data odierna, alle ore 16,30, presieduto dalla Dr.ssa Daniela **STRADIOTTO**, con il coordinamento del Primo Dirigente della Polizia di Stato dr. Massimo **PASSARIELLO** e la partecipazione di:

Dr. Andrea <b>CARLETTI</b>	Presidenza Consiglio Ministri - Ufficio per lo Sport
Dr. Fabrizio <b>LA VIGNA</b>	Direzione Centrale Polizia di Prevenzione
Dr. Stefano <b>FERRARA</b>	Servizio Polizia Stradale
D.ssa Barbara <b>CACCIA</b>	Servizio Polizia Ferroviaria
Dr. Davide <b>FABBRI</b>	Servizio Reparti Speciali
V.D.S. Antonio <b>FRUSONE</b>	Dipartimento Vigili del Fuoco
Magg. Marco <b>BARONE</b>	Comando Generale Arma dei Carabinieri
Magg. Antonino <b>SPANO'</b>	Comando Generale Guardia di Finanza
Cap. Marco <b>MURRO</b>	Comando Generale Guardia di Finanza
Dr. Alvio <b>LA FACE</b>	C.O.N.I.
Dr. Giuseppe <b>CASAMASSIMA</b>	F.I.G.C.
Dr. Gianfranco <b>MELARAGNI</b>	F.I.G.C. - Procura Federale
Ing. Carlo <b>LONGHI</b>	Lega Italiana Serie A e B
Dr. Biagio <b>SCIORTINO</b>	Lega Nazionale Dilettanti
Dr.ssa Grazia <b>CENTRONE</b>	Trenitalia
Dr. Cristiano <b>TARDOZZI</b>	Italo NTV
Dr. Mario <b>CRETI</b>	Autogrill
Dr. Giorgio <b>GAGGIOLI</b>	A.I.C.

Svolge le funzioni di Segretario il Vice Questore dr. Fabrizio **FUCILI**, dell'Ufficio Ordine Pubblico.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

- Visto** il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 agosto 2019, che sostituisce integralmente il Decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2007;
- Visto** il Decreto del Ministro dell'Interno del 18 marzo 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi*”, ed in particolare l'articolo 6-bis comma 4, l'articolo 7 comma 3 lett. b), l'articolo 8-bis, gli artt. 19 e 19-bis, nonché gli articoli 19-ter e 19-quater<sup>1</sup>;
- Considerata** la necessità di fornire alcuni elementi interpretativi ed attuativi relativamente al testo del nuovo Decreto ministeriale;
- Preso atto** della condivisione di detti principi nell'ambito dell'Organismo collegiale;

## ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Al fine di favorire la migliore attuazione delle disposizioni in materia di *stewarding* recate dal Decreto del Ministro dell'Interno 13 agosto 2019, si forniscono le seguenti linee di indirizzo:

### Obblighi delle società sportive organizzatrici di competizioni calcistiche

- E' da intendersi confermato che le società organizzatrici delle competizioni sportive di cui al D.M./2019 sono responsabili dei servizi finalizzati al controllo dei titoli di accesso, all'instradamento degli spettatori ed alla verifica del rispetto del regolamento d'uso dell'impianto, attraverso gli *steward*, assicurandone la direzione ed il controllo da parte del responsabile per il mantenimento della sicurezza degli impianti sportivi, denominato delegato per la gestione dell'evento (di seguito DGE)<sup>2</sup> (art. 5).
- Con il D.M./2019 non è stata, in alcun modo, variata, rispetto a quanto previsto dalla disciplina giuslavoristica, la materia dei cc.dd. *voucher* o simili. All'art. 5, c.2 si indica chiaramente che il ricorso alle varie forme di lavoro subordinato avviene “**secondo le disposizioni vigenti in materia**”.

<sup>1</sup> Art. 6 bis - sistemi di separazione tra zona spettatori e zona di attività sportiva; art. 7 – settori; art. 8 bis – aree di sicurezza e varchi; art. 19 – gestione della sicurezza antincendio; art. 19 bis - gestione della sicurezza antincendio di complessi sportivi multifunzionali.

<sup>2</sup> Come già precedentemente disposto dall'art.2 comma1 del d.m. 8 agosto 2007.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

## **Piano di gestione dell'evento**

Il piano di gestione dell'evento (di seguito PGE) non sostituisce il piano operativo degli steward (di seguito POS), bensì lo comprende (allegato D, punto 2.1).

## **Numero minimo di steward impiegabili**

Sono da intendersi confermati i criteri di individuazione del numero minimo degli *steward* da inserire nel POS e da impiegare in occasione delle partite, cioè il rapporto di 1 ogni 250 spettatori - mutuando quanto previsto dall'art. 19-quater del D.M. 18 marzo 1996 – ovvero la presenza media delle ultime due stagioni calcistiche.

In relazione ai profili di rischio della gara ed alle condizioni strutturali dello stadio, il GOS può chiedere un POS che preveda l'implementazione del servizio di *stewarding*, specificando le mansioni da implementare.

A questi vanno aggiunti, qualora richiesti dal Questore ai sensi dell'art 6 bis del D.M 18 marzo 1996, gli *steward* per la perimetrazione e/o la separazione tra le tifoserie, anche mediante la realizzazione di aree cuscinetto.

## **Steward esterni**

La definizione “*steward* esterni” è da intendersi riferita al contingente proveniente da strutture diverse rispetto a quelle di cui normalmente si avvale la società organizzatrice dell'evento e, quindi, non solo a quello indicato dalla società ospite nei casi di “*steward* in trasferta” (allegato D, punto 5).

## **Accompagnamento dei minori**

E' da considerare confermato il criterio per cui i minori, ove facenti parte di gruppi organizzati, possano essere accompagnati anche da coloro (allenatori, dirigenti sportivi, insegnanti...) che ne abbiano la responsabilità in materia di vigilanza e non necessariamente da parenti entro il 4° grado (allegato D, lettera B, punto 6).

## **Custodia dei materiali**

E' da intendersi confermato che, tra le attività richieste dal servizio di *stewarding*, quella della custodia dei materiali di cui non è consentito l'ingresso si attui ove previsto dal regolamento d'uso dell'impianto (Allegato D, lettera E, punto 4).

## **Abbigliamento**

I criteri per l'apposizione dei marchi commerciali sulle casacche degli *steward* sono i seguenti:



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

- lato anteriore del giubbotto: torace sinistro, sotto la tasca per il supporto radio, marchio (da intendersi inclusivo del nome e del logo) la cui area totale non deve eccedere i 100 cm<sup>2</sup>;
- lato posteriore del giubbotto: sotto il riquadro steward e il numero identificativo, marchio (da intendersi inclusivo del nome e del logo) la cui area totale non deve superare i 250cm<sup>2</sup>;
- non compromissione del riconoscimento.

È ad ogni modo vietato recare pubblicità a categorie di prodotti per i quali esista esplicito divieto di legge, nonché slogan di natura politica, confessionale o razziale, o di cause che offendono il comune senso della decenza.  
(Allegato E, punto 1.9).

## Limiti di età

I delegati per la gestione dell'evento ed i responsabili di funzione che abbiano ottenuto la deroga ai limiti di età prima dell'entrata in vigore del D.M./2019, possono continuare ad esercitare l'attività fino al termine della stagione calcistica 2019/2020, fatti salvi altri ambiti contrattuali non oggetto del presente decreto (allegato A, punto 2.2).

## Modalità di selezione e formazione

- In merito all'estensione della verifica dei **requisiti soggettivi, per gli aspiranti steward non aventi cittadinanza italiana**, alla loro condotta nei Paesi di provenienza, si specifica quanto segue.

Gli stranieri presenti nell'elenco inviato dalla società di formazione alla Questura per le verifiche di spettanza, dovranno presentare alla Questura stessa la documentazione attestante la loro posizione secondo la legislazione dei Paesi di provenienza.

Per gli **stranieri formati precedentemente** all'entrata in vigore del D.M./2019 è stabilito, ai fini della loro regolarizzazione, **un regime transitorio fino alla fine del girone di andata del campionato di calcio 2019/2020** (allegato A, punto 8.4).

Le società di formazione possono avviare autonomamente la selezione ed i successivi corsi di formazione per *steward*, indipendentemente dalla richiesta della società di calcio – utilizzatrice finale (allegato A, punto 8.2).

Vista la possibilità di **avviare alla formazione l'aspirante steward prima della risposta dell'Autorità di P.S.** sulla sussistenza dei requisiti soggettivi (con un termine per tale riscontro, individuato in 60 giorni), si specifica che



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

lo *steward* così formato non potrà essere impiegato fino alla risposta (e solo se questa sarà positiva) dell'Autorità (allegato A, punto 8.3).

- Riguardo al **certificato medico richiamato nel Decreto**, deve intendersi confermato che lo stesso può essere rilasciato anche dal medico di famiglia (allegato A, punto 3).
- E' da intendersi confermata la possibilità di **unire due classi da 25** (allegato C, punto 3.2).
- Il **monte ore di aggiornamento/esercitazioni** di durata di 24 ore (allegato C, tabella di cui al punto 2.2) deve essere espletato nell'arco di ogni stagione calcistica.  
Gli aggiornamenti/esercitazioni devono coinvolgere l'antiscavalamento ed il *pat-down*, per tutti gli operatori<sup>3</sup>.
- L'area di insegnamento denominata "Accoglienza" prevista nell'allegato C, tabella di cui al punto 2.2, deve intendersi area "**Psicologico-Sociale/Accoglienza**", come indicato nel testo del medesimo allegato C, punto 2.1.  
In merito, si precisa che l'area "Accoglienza", dal punto di vista delle ore di formazione è legata a quella "Psicologico-sociale", mentre dal punto di vista del docente formatore necessita di figure aventi requisiti diversi da quelli previsti per l'area "Psicologico-Sociale", come si evince dall'allegato B, punto 3.1.
- Relativamente ai requisiti per l'area di insegnamento denominata "Sicurezza antincendio", la dicitura "formatore abilitato per decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81" presente ai punti 3.1 e 3.2 dell'allegato B del D.M. 13 agosto 2019, deve intendersi riferita alla figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro di cui al Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013.
- Relativamente al punto 3.2 dell'allegato B del D.M. 13 agosto 2019, si precisa che per l'attività esercitativa potrà essere impiegato tutto il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative, con comprovata esperienza in materia di formazione sulla sicurezza antincendio, espressa con parere scritto del Comandante dei vigili del fuoco del Comando di appartenenza.

---

<sup>3</sup> E non (più) solo per l'aliquota degli *steward* impiegata in tali ambiti.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

- Relativamente al punto 3.2 dell'allegato B del D.M. 13 agosto 2019, si precisa che il responsabile del servizio prevenzione e protezione deve aver stilato almeno un Documento unico di valutazione dei rischi di un impianto sportivo dove si svolgono competizioni professionistiche.
- Sono state fornite dettagliate tematiche da affrontare nei programmi di formazione e di addestramento per le singole aree.  
Per alcune delle tematiche dei programmi di formazione espressamente riferite all'ambito calcistico e organizzativo degli incontri calcio saranno definiti nel prosieguo della stagione contenuti specifici, a cura della Federazione Italiana Giuoco Calcio, da adottare quali riferimenti comuni, come ad esempio un libro dei test per verifiche finali (allegato C).

## Libretto professionale degli *steward*

- Il libretto professionale degli *steward* è, attualmente, cartaceo e ne viene fornito un fac-simile in allegato. Se ne prevede, fin d'ora, la futura informatizzazione (con la necessaria garanzia di circolarità e la connessa introduzione di sistemi di lettura ottica), demandando alla Federazione Italiana Giuoco Calcio lo studio di tale aspetto, anche al fine di individuarne la tempistica.
- Sul libretto, rilasciato allo *steward* dalla società di formazione, il DGE alle cui dipendenze lo *steward* svolge la propria attività, il giorno dell'impiego (all'atto della registrazione), appone data e luogo della prestazione lavorativa, con relativi timbro e firma.  
Agli *steward* già formati prima dell'entrata in vigore del D.M./2019, il libretto di formazione è rilasciato dalla propria società di formazione.  
Nel caso di *steward* formati da struttura non più operante, il libretto può essere richiesto a strutture attive nella Regione di residenza, previa presentazione dell'attestato di formazione.  
In tali ultimi casi, il documento recherà una parte "*omissis*" relativa al periodo intercorso tra la formazione e il primo impiego dopo aver ricevuto il libretto.  
Per la dotazione del libretto cartaceo da parte degli *steward* formati prima dell'entrata in vigore del D.M./2019, è stabilito un **regime transitorio fino al termine del girone di andata del campionato 2019/2020**.
- Le dimensioni del libretto devono essere compatibili con le disposizioni del decreto che prevedono di inserirlo, in occasione del servizio, nella tasca trasparente della pettorina.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

## **Qualificazione dei docenti**

I docenti qualificati prima del 20 agosto 2019 per le aree in cui non siano cambiati i requisiti richiesti possono continuare l'attività di formazione.

Diversamente, i docenti di aree per le quali il D.M./2019 ha variato i requisiti per la qualificazione, qualora qualificati prima del 20 agosto 2019, possono continuare ad esercitare la loro attività **fino al 30 giugno 2020**, dovendo successivamente (o nel frattempo) essere riqualeficati sulla base dei nuovi requisiti.

La posizione di tutti i docenti che intendono qualificarsi a decorrere dell'entrata in vigore del D.M./2019 può essere valutata positivamente solo se questi sono in possesso dei requisiti richiesti per le singole aree (allegato B punto 3.1).

## **Divieto di impiego degli steward**

Tra i **casi di divieto di impiego** da parte del Prefetto, sono da intendersi compresi, implicitamente, anche quelli di soggetti che abbiano svolto servizio di *steward* privi del relativo attestato (art. 7, in riferimento all'allegato A, punto 7.1).

Roma, 25 settembre 2019

Il Segretario  
Fucili

Il Presidente  
Stradiotto

Originale firmato agli atti